

24 Novembre 2023

RESPONSABILITÀ E CONTROLLO DEI RISCHI IN SANITÀ

La responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile in sanità:

lo stato dell'arte sull'accordo tra

Consiglio Superiore della Magistratura,

Consiglio Nazionale Forense

e federazioni della salute per l'armonizzazione dei criteri

e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici

Avv. Laila Perciballi

LA LEGGE 3/2018

“Capo I “DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE”

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

LEGGE 3/2018

art. 3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

- LA**a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
- b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
- c) promuovono e assicurano
- l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale,
 - la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale,
 - la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; [..]

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

(GU Serie Generale n. 64 del 17-03-2017)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017

Art. 1 Sicurezza delle cure in sanità

1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.

2. **La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio** connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

3. **Alle attività di prevenzione** del rischio messe in atto dalle sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, **e' tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti** che

vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

LA LEGGE 24/2017

“ Disposizioni in materia di Sicurezza delle Cure e della Persona Assistita,
nonché in materia di Responsabilità Professionale degli Esercenti le Professioni Sanitarie ”

GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE:

- Incentivare la prevenzione
- Regolamentare la responsabilità sanitaria
- Tutelare gli esercenti la professione

A CHI SI RIVOLGE:

- agli Operatori Sanitari
- alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private
- ai cittadini
- alle compagnie di assicurazioni
- alla magistratura

I PUNTI DI FORZA DELLA LEGGE 24/2017

- Introduce il Risk Management
- Riforma la Responsabilità Sanitaria, Penale e Civile
- Riforma il Contratto di Assicurazione
- introduce Istituti processuali obbligatori
- Istituisce il Centro Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la sicurezza del paziente

cui è affidata:

- La raccolta dei dati su contenzioso e eventi avversi
- la trasmissione di tali dati all'Osservatorio Nazionale buone pratiche

Gli articoli della legge 24 del 2017 nel dettaglio:

Art. 1: La Sicurezza delle cure in sanità

1: parte costitutiva del Diritto alla Salute (art. 32 Costituzione);

2: si realizza anche mediante le attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative;

3: vi concorre tutto il personale sanitario, compresi i liberi professionisti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

Art. 2: Funzioni di Garanzia e funzioni di Gestione del Rischio

cc. 1/2/3: il Difensore civico diviene garante del Diritto alla Salute.

c.4: istituisce il Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, e ne stabilisce le funzioni per uniformare gli interventi di prevenzione.

Ad esso sono affidati nello specifico i compiti di:

- raccolta dati contenzioso e eventi avversi;
- trasmissione dati all'Osservatorio Nazionale buone pratiche.

c.5: stabilisce l'obbligo per strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, di redigere la relazione annuale consuntiva su eventi avversi, cause e iniziative di gestione.

Art. 3: L'Osservatorio Nazionale delle buone pratiche

- 1: istituisce l'Osservatorio nazionale presso l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).
- 2: acquisisce i dati su rischi e eventi avversi dalle regioni e predispose le linee di indirizzo, individua misure di prevenzione e di monitoraggio degli eventi avversi, nonché per la formazione del personale.
- 3: predispose la relazione annuale che il Ministero della Salute trasmette alle Camere.
- 4: si avvale del sistema SIMES per il monitoraggio degli errori in Sanità.

Art. 4: La Trasparenza dei dati

- 1: obbligatorietà di trasparenza per strutture pubbliche e private nel rispetto della privacy (D.Lgs. 196/2003).
- 2: accesso ai documenti amministrativi (cartella clinica) in tempi rapidi (7 gg; entro 30 gg per integrazioni).
- 3: pubblicazione (sito internet della struttura) dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.
- 4: possibilità di concordare riscontro diagnostico tra medici e familiari del deceduto (integrazione all'art.37 DPR 285/1990: Reg Polizia Mortuaria).

Art. 5: Le Linee Guida

1a: tutti gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi – salve le specificità del caso concreto - alle LG e, quando mancanti, alle buone pratiche clinico-assistenziali.

1b: le LG sono elaborate da soggetti iscritti in apposito elenco (enti e istituzioni pubblici e privati, società scientifiche, associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie) e aggiornate ogni 2 anni.

2: il Ministero della Salute regola l'elenco dei soggetti iscritti verificandone requisiti e modalità di funzionamento.

3: LG e aggiornamenti sono integrati nel SNLG di cui l'Istituto Superiore di Sanità che ne verifica conformità e rilevanza.

Art. 5 Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

1. **Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie** con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, **si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida** pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. **In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.**

<https://www.salute.gov.it/portale/professionisanitarie/dettaglioContenutiProfessionisanitarie.jsp?lingua=italiano&id=4834&area=professionisanitarie&menu=vuoto#:~:text=Con%20determina%20del%2027%20settembre,tecnico%20scientifiche%20delle%20professioni%20sanitarie.>

Il ministero della Salute pubblica l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in attuazione dell'articolo 5 della legge **8 marzo 2017 n. 24** e del **decreto ministeriale 2 agosto 2017**.

Con **determina del 27 settembre 2022** è stata disposta l'integrazione dell'Elenco aggiornato delle società scientifiche e associazioni tecnico – scientifiche pubblicato in data 23 settembre 2021.

Nell'elenco risultano iscritte 411 società e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

L'elenco è aggiornato ogni due anni.

Elenco aggiornato delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie

(aggiornato al 27 settembre 2022)

Aggiornamento elenco 2023

Con [avviso del 20 febbraio 2023](#) si dà avvio alla procedura di aggiornamento dell'Elenco.

Consulta le [modalità e i requisiti per l'iscrizione all'aggiornamento dell'elenco 2023](#)

Data di ultimo aggiornamento **20 febbraio 2023**

The screenshot shows a web browser window displaying the Italian Ministry of Health website. The page title is "Elenco società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie". The browser's address bar shows the URL: salute.gov.it/portale/professionisanitarie/dettaglioContenutiProfessionisanitarie.jsp?lingua=italiano&id=4834&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto#:~:text=Con%20determina%20del%2027%20settembre,tecnico-scientifiche%20delle%20pr...

The page content includes:

- Section Header:** "Elenco società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie"
- Image:** An illustration of a person in a lab coat using a microscope, with a large document titled "ELenco SOCIETÀ SCIENTIFICHE E ASSOCIAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE PROFESSIONI SANITARIE" overlaid.
- Text:** "Il ministero della Salute pubblica l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in attuazione dell'articolo 5 della [legge 8 marzo 2017, n. 24](#) e del [decreto ministeriale 2 agosto 2017](#).
Con [determina del 27 settembre 2022](#) è stata disposta l'integrazione dell'Elenco aggiornato delle società scientifiche e associazioni tecnico – scientifiche pubblicato in data 23 settembre 2021.

On the right side of the page, there is a "Condividi" section with social media icons and a list of links:

- Elenco società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
- Aggiornamento elenco 2023
- Aggiornamento elenco 2020
- Iscrizione all'elenco 2017
- Archivio elenchi e determine

Below this list is a "Tag associati a questa pagina" section with the tag "Professioni sanitarie".

The browser's taskbar at the bottom shows the Windows logo, search bar, and various application icons. The system tray on the right indicates a temperature of 16°C, weather conditions (Preval. nuvol.), and the date and time: 12:14, 12/11/2023.

Art. 6: La responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria

1: Riguarda l'esercente la professione sanitaria e in particolare la responsabilità colposa per morte o lesioni e stabilisce che l'imperizia non è punibile se sono rispettate le raccomandazioni previste dalle Linee Guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto.

Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).

- Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, **la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida** come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

<https://www.iss.it/linee-guida>

italiano

Accedi →

Seguici su

Ricerca

Chi siamo | Temi | Attività | Servizi | Pubblicazioni | Sala stampa | Eventi | ISSalute | Amministrazione trasparente | Bandi di gara | Protezione dei dati

Temi | Governo clinico, SNLG e HTA | SNLG – Sistema Nazionale Linee Guida

TEMA
Clinical governance, SNLG and HTA

SNLG – Sistema Nazionale Linee Guida

© Pubblicato 13/11/2019 - Modificato 05/01/2022

La legge n. 24/2017 sulla responsabilità professionale ha affidato un ruolo fondamentale alle linee guida (LG), dando all'ISS, tramite il Centro Nazionale per l'Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure (CNEC), il ruolo di garante metodologico e di governance nazionale del processo di produzione di LG di buona qualità, informate dalle migliori evidenze disponibili e rispondenti ai bisogni di salute del Paese sulla base di criteri di rilevanza e impatto clinico,...

Elenco Argomenti

- Health Professional Practice Assessment (HPPA)
- Hospital Based HTA
- Livelli essenziali di assistenza (LEA)

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se vai avanti nella navigazione, riteniamo che tu sia d'accordo [Maggiori Informazioni](#) [Accetto](#)

Cerca

Vicino al record

12:29
12/11/2023

Art. 7: La responsabilità civile della struttura sanitaria

1: responsabilità contrattuale (artt.1218 c.c.) della struttura sanitaria e socio-sanitaria, pubblica e privata, per le condotte (art.1228 c.c.) dolose o colpose di tutti gli esercenti la professione, ancorché non dipendenti e scelti dal paziente.

2: la responsabilità della struttura si applica a tutte le prestazioni svolte in libera professione intramuraria, nell'ambito di sperimentazioni e ricerca clinica, in convenzione con il SSN, di telemedicina.

3: responsabilità extracontrattuale (art.2043 c.c.) dell'esercente la professione sanitaria salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Nella determinazione del risarcimento del danno il Giudice terrà conto della condotta in base alle Linee Guida e buone pratiche e dell'imperizia quando siano rispettate le Linee Guida.

Art. 8: Tentativo obbligatorio di conciliazione

1/c2: obbligatorietà del ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (art.696 bis c.pc.) preliminarmente a richiesta risarcimento danno per responsabilità sanitaria. In alternativa all'ATP è possibile il procedimento di mediazione (art.5 D. Lgs. 28/2010)

3: in caso di mancata conciliazione o per mancata conclusione ATP, la domanda di risarcimento diviene procedibile.

.4: la partecipazione all'ATP è obbligatoria per tutte le parti comprese le assicurazioni (che formulano l'offerta o comunicano i motivi per cui non intendono formularla). Le parti che non partecipano sono condannate al pagamento delle spese di CTU e di lite.

Art. 9: Azioni recuperatorie e di responsabilità amministrativa

1: l'azione di rivalsa è esercitabile nei confronti del professionista solo in caso di dolo o colpa grave.

2: se il professionista non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento, l'azione può essere esercitata entro 1 anno dall'avvenuto risarcimento del danno (giudiziale o stragiudiziale).

3: la decisione pronunciata nel giudizio contro la struttura o l'assicurazione, dove il professionista non sia stato parte, non fa stato nel giudizio di rivalsa contro il professionista.

cc. 4/5/6/7: disposizioni procedurali (transazione, quantificazione del danno, procedura di accoglimento domanda, misura di rivalsa e surroga, assunzione prove).

Art. 10: Obbligo di assicurazione o analoghe misure

1/2: l'assicurazione è resa obbligatoria per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, riguardo a tutte le prestazioni (libera professione intramuraria, in convenzione con SSN, telemedicina), oltre che a favore di tutti i professionisti eccetto liberi-professionisti in extramoenia o contrattualmente obbligati con il paziente.

3: per tutti i professionisti per colpa grave.

4: obbligo per le strutture di pubblicare sul sito internet l'assicurazione (contratti e clausole per esteso) o analoghe misure.

5/6/7: procedure per definire i criteri (funzioni vigilanza, requisiti minimi polizze assicurative, classi di rischio, massimali differenziati, dati polizze).

Riassumendo



art.10 c.1

Le strutture devono essere provviste di **copertura assicurativa** o di altre analoghe misure per RCT/RCO



art.10 c.2
art.10 c.3

Gli esercenti la professione sanitari:
- che esercitano la **libera professione** sono tenuti alla stipula di una specifica polizza assicurativa **per tutti i rischi professionali**
- che **operano in struttura** provvedono alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione **per colpa grave**

con successivi decreti attuativi sono determinati



art.10 c.6

i requisiti minimi

- delle polizze assicurative con classi di rischio e massimali differenziati, e
- di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure



art.10 c.5

i criteri e modalità per lo svolgimento delle funzioni di **vigilanza e controllo** istituzionale sulle imprese di assicurazione



art.10 c.7

Il **flusso dei dati** sulle coperture assicurative verso l'Osservatorio e le modalità e termini di accesso a tali dati



art.14 c.2

le regole di funzionamento del **Fondo di garanzia** per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

Art. 11: Estensione della garanzia assicurativa

La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza.

Art. 12: Azione diretta del soggetto danneggiato

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione.

L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria.

Art. 13: Obbligo di comunicazione

Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità, entro 45 giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo.

L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni precludono l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa.

Art. 14: Fondo di garanzia

E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria.

Art. 15: Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

1: Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.

2: Negli albi dei consulenti devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti.

3: Gli albi dei consulenti devono essere aggiornati ogni 5 anni.

ALLEGATI

-  **Accordo CNF - CSM - Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi**
-  **Accordo CNF - CSM - Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici**
-  **Accordo CNF - CSM - Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani**
-  **Accordo CNF - CSM - Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica**
-  **Accordo CNF - CSM - Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione**
-  **Accordo CNF - CSM - Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani**
-  **Accordo CNF - CSM - Ordine degli Biologi**

RIFORMA CARTABIA

legge 26 novembre 2021, n. 206, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

Istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all’articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina. L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia”;

decreto ministeriale (Ministero della giustizia) 4 agosto 2023, n. 109

Criteri per l’accesso e il mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei CTU per tutti i professionisti che possono svolgere attività di consulenza in Tribunale ed intendono iscriversi all’albo dei consulenti tecnici

LEGGE DELEGA 206/2021:ESTRATTI NORMATIVI RIFORMA CARTABIA SU ALBI CTU

ART. 1 COMMA 16: << Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) **rivedere il percorso di iscrizione** dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;
- b) **distinguere le varie figure professionali**, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;
- c) **creazione di un albo nazionale unico**, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;
- d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti d'appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;

ESTRATTI NORMATIVI RIFORMA CARTABIA SU ALBI CTU

LEGGE DELEGA 206/2021

... (segue) **ART. 1 COMMA 16:** << Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

e) **prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;**

f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;

g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. >>

ESTRATTI NORMATIVI RIFORMA CARTABIA SU ALBI CTU

LEGGE DELEGA 206/2021

ART. 1 COMMA 34 (interviene sugli articoli 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, **al fine di aggiungere, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale la categoria**

- dei neuropsichiatri infantili,
- degli psicologi dell'età evolutiva
- e degli psicologi giuridici o forensi,
- individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all'albo):

LEGGE DELEGA 206/2021: ESTRATTI NORMATIVI RIFORMA CARTABIA SU ALBI CTU

ART. 1 COMMA 34

b) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), **la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:**

- 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
- 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
- 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private».

LEGISLATIVO 149/2022, ART. 4, COMMA 2°: <<2. Al Titolo II, Capo II, Sezione I, [delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile](#) e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

f) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: **«Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi).**

—

Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello **vigilano affinché**, senza danno per l'amministrazione della giustizia, **gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo** in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. **Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.»**

LEGISLATIVO 149/2022, ART. 4, COMMA 2°: <<2. Al Titolo II, Capo II, Sezione I, [delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile](#) e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

g) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Elenco nazionale dei consulenti tecnici). - Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.

L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.»

Decreto ministeriale (M. della giustizia) 4 agosto 2023, n. 109

Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale

- in vigore dal 26 Agosto 2023 per tutte le categorie in ambito civile
- un (unico) elenco nazionale (solo) informatico dei consulenti tecnici, suddiviso per **categorie**
- e settori di **specializzazione**
- l'indicazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale (finestre per le domande: tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre/anno)
- gli aspiranti **devono essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua** (se dovuta) e con **quelli contributivi e previdenziali**
- se' possibile iscriversi con più settori di specializzazione

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941 , n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
(041U1368)

Vigente al : 10-11-2023

CAPO II.

Dei consulenti tecnici del giudice.

Sezione I. Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941 , n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

CAPO II.

Dei consulenti tecnici del giudice.

Sezione I. Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari.

Art. 13.

(Albo dei consulenti tecnici).

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941 , n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

CAPO II.

Dei consulenti tecnici del giudice.

Sezione I. Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari.

Art. 13.

(Albo dei consulenti tecnici).

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:

- 1) medico-chirurgica;
- 2) industriale;
- 3) commerciale;
- 4) agricola;
- 5) bancaria;
- 6) assicurativa;
- 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense. (53)

Art. 13. (Albo dei consulenti tecnici).

Con decreto del [Ministro della giustizia](#), adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, [sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.](#)

Con lo stesso decreto sono indicati

- i requisiti per l'iscrizione all'albo,
- nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941 , n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

CAPO II.

Dei consulenti tecnici del giudice.

Sezione I. Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari.

Art. 14.

(Formazione dell'albo).

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale))

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941 , n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

CAPO II.

Dei consulenti tecnici del giudice.

Sezione I. Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari.

Art. 15.

Iscrizione e permanenza nell'albo

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui *all'articolo 13, quarto comma*, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941 , n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

CAPO II.

Dei consulenti tecnici del giudice.

Sezione I. Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari.

Art. 15.

Iscrizione e permanenza nell'albo

Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), **la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano**, alternativamente o congiuntamente, **i seguenti requisiti:**

- 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
- 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
- 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941 , n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

CAPO II.

Dei consulenti tecnici del giudice.

Sezione I. Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari.

Art. 15.

Iscrizione e permanenza nell'albo

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941 , n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

CAPO II.

Dei consulenti tecnici del giudice.

Sezione I. Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari.

Art. 15.

Iscrizione e permanenza nell'albo

Contro il provvedimento del comitato è ammesso **reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione**, al comitato previsto nell'articolo 5.

Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, **sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione**, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.

Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo.

Art. 16.

(Domande d'iscrizione).

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
- 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica;
- 5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma.

La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941 , n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

CAPO II.

Dei consulenti tecnici del giudice.

Sezione I. Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari.

Art. 17. (Informazioni)

A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e priva dell'aspirante.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941 , n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

CAPO II.

Dei consulenti tecnici del giudice.

Sezione I. Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari.

Art. 18. (Revisione dell'albo)

L'albo è permanente.

Ogni due anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'articolo 5.

Le norme sulla materia assicurativa e formazione continua in medicina

l'Art. 38-bis. legge 29 dicembre 2021, n.233

(“Disposizioni in materia di formazione continua in medicina”)

“1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, **a decorrere dal triennio formativo 2023-2025**, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale **dell'ultimo triennio utile** in materia di formazione continua in medicina”.

Le tempistiche per l'assolvimento degli obblighi ECM

Secondo quanto stabilito dal D.L. 198/2022 ("decreto milleproroghe"), "Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023

Decreto Milleproroghe che indica nel [primo gennaio 2023](#) l'inizio del nuovo triennio formativo che scadrà il [1 Gennaio 2023-31 dicembre 2025](#).

La legge 24/2017 e le norme sulla materia assicurativa sono ancora in attesa dei

Decreti Attuativi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico

Questi in particolare riguardano:

- **I contenuti minimi delle polizze**
- **La definizione delle eccezioni opponibili**
- **La definizione dei massimali**
- **L'operatività temporale polizze**

I Decreti avrebbero inserito il fondamentale tassello mancante alla **piena attuazione della Legge 24/2017**

IL 14 NOVEMBRE 2023: PUNTO DI ARRIVO E DI PARTENZA

- La responsabilità civile.
- La responsabilità penale.
- La prevenzione dei conflitti e delle liti.
- La gestione del rischio e la copertura del rischio (assicurativo ed in autorizzazione) e del danno risarcibile
- Area della responsabilità amministrativa e disciplina della rivalsa (erariale e non)

IL 14 NOVEMBRE 2023: PUNTO DI ARRIVO E DI PARTENZA

GRAZIE!

Laila Perciballi

CASSAZIONISTA MEDIATRICE FORMATRICE